

DELIBERA N. 104

STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO DI XXXX XXXXX/ ACN ITALIA COMMUNICATIONS SRL (GU14/296913/2020)

Il Corecom Abruzzo

NELLA riunione del Il Corecom Abruzzo del 20/11/2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Corecom Abruzzo; VISTA la convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Comitato regionale per le comunicazioni dell’Abruzzo in data 19 novembre 2017;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l’articolo 103, comma 1;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*” e, in particolare, l’art. 37;

CONSIDERATO che nel procedimento sono stati acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio;

RITENUTO, alla luce di quanto stabilito dall'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che impone alle pubbliche amministrazioni di adottare *“ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti”*, opportuno procedere all'adozione del provvedimento finale;

VISTA l'istanza di STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO DI XXXX XXXXXdel 25/06/2020 acquisita con protocollo n. 0272993 del 25/06/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante contesta l'asserita illegittima fatturazione nonostante la richiesta cessazione del contratto trasmessa all'operatore. In particolare nell'istanza di definizione ha precisato quanto di seguito:” Agli inizi dell'anno 2018, stante i continui e reiterati problemi riscontrati nella fruizione del servizio, oltre al fatto che le fatture molto spesso arrivavano in ritardo e fuori tempo massimo per effettuare il pagamento in maniera puntuale (con l'ingiusto e reiterato aggravio di spese per ritardato pagamento), lo Studio Commerciale Associato Di XXXX XXXXXcontattava la ACN ITALIA COMMUNICATIONS SRL per recedere dal contratto e tornare in TIM; ma, solo dopo molti mesi, la ACN comunicava la procedura per il recesso. In data 28/03/2019 lo Studio inviava disdetta dal contratto e, a riscontro della stessa, la ACN comunicava che, per dar corso al recesso contrattuale sarebbero trascorsi 30 giorni e che sarebbe pervenuta allo studio un'ultima fattura relativa al periodo in questione. Il servizio quindi avrebbe dovuto essere chiuso entro e non oltre il successivo 26/04/2019. Invece, inopinatamente, la ACN continuava a recapitare fatture allo Studio Commerciale anche per i periodi successivi, nonostante la prefata comunicazione e le rassicurazioni ricevute più volte dalla ACN. Lo Studio Commerciale, oltre a provvedere al saldo di tutte le fatture dovute (ed anche di una fattura inerente un periodo non dovuto -nello specifico la fattura n.62031113 del 27/05/2019 di Euro 75,82 inerente il periodo 26/04/2019-24/05/2019-), richiedeva alla ACN idonee e probanti noti di credito mai pervenute. Viepiù, nonostante la normativa in vigore dall'inizio dell'anno 2019, la ACN non ha mai inviato allo Studio Commerciale le fatture elettroniche relative sia ai periodi di giusta contabilizzazione sia in parte a periodi di illegittima ed infondata contabilizzazione effettuate, la quale cosa ha cagionato l'impossibilità di portarle a detrazione contabilmente. A seguito di istanza formulata dallo Studio Commerciale Associato Di XXXXX, Corecom Abruzzo convocava l'udienza di conciliazione per il giorno 19/06/2020. ACN Italia Communications Srl non aderiva all'udienza di conciliazione, pertanto il Conciliatore designato Dr.ssa XXXX redigeva verbale di mancato accordo.”

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto: i) desistere con effetto immediato dal reiterare ulteriori infondate richieste di pagamento e all'annullamento di tutte le fatture emesse e in via di emissione; ii) provvedere all'immediato ritiro della pratica dalla società di recupero crediti Intrum Italy Spa; iii) inviare idonee e puntuali note di credito relative alle somme indebitamente richieste e in parte anche pagate allo Studio commerciale, trasmissione delle fatture elettroniche relative agli importi esborsati dallo Studio Commerciale; iv) riaccredito dell'importo di € 75,82 relativo alla fattura n. 62031113 del 25/05/2019 e relativa al periodo 26/05/2019-24/05/2019. Allega: Fatture emesse successivamente alla disdetta; richiesta di disdetta trasmessa tramite racc. A.R.; Comunicazione ACN del 19/08/2020 relativa al sollecito di pagamento delle fatture 27/06/2019 e 26/07/2019; Nota trasmessa dalla società di recupero crediti; Nota trasmessa dall'istante alla società di recupero crediti.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore convenuto non ha prodotto nessuna memoria difensiva nei termini assegnati, né ha ritenuto di partecipare all'udienza di discussione regolarmente convocata in data 20/10/2020.

3. Motivazione della decisione

L'istante contesta l'asserita illegittima fatturazione proseguita nonostante la richiesta di disdetta del contratto regolarmente inviata all'operatore in data 28/03/2019. Precisa di aver anche successivamente contattato l'operatore e di aver ricevuto rassicurazioni della chiusura del contratto entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta di recesso. L'operatore convenuto, come sopra riportato, non ha prodotto nessuna memoria difensiva nei termini assegnati, né ha ritenuto di partecipare all'udienza di discussione regolarmente convocata in data 20/10/2020. Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono trovare accoglimento, come di seguito precisato. A tal proposito si richiama preliminarmente il principio di non contestazione di cui all'articolo 115, comma 1, c.p.c., costantemente applicato dall'Autorità e da questo Corecom, per cui l'operatore che non svolge deduzioni o difese atte a confutare quanto contestato dall'istante consente al decisore di considerare provato quanto dedotto dall'istante stesso e di affermare la responsabilità contrattuale dell'operatore secondo le regole ordinarie di cui all'art. 1218 c.c.. Alla luce di quanto sopra, poiché è stato accertato che la società convenuta non ha contraddetto in alcun modo la rappresentazione dei fatti dedotti in controversia, gli stessi devono ritenersi accaduti conformemente alla prospettazione dell'istante. Pertanto, poiché è da ritenersi acclarato che l'operatore convenuto non ha correttamente gestito la lavorazione della richiesta di recesso entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della richiesta medesima, vale a dire entro il 26/04/2019, continuando perciò ad emettere fatture successive a tale data, devono essere accolte le richieste dell'istante volte ad ottenere lo storno totale dell'insoluto in essere, il rimborso dell'importo di € 75,82 relativo al pagamento della fattura n. 62031113 del 25/05/2019, riferita al periodo di fatturazione 26/05/2019-24/05/2019, ad inviare idonee e puntuali note di credito relative alle somme

indebitamente richieste e in parte anche pagate, la chiusura della pratica di recupero crediti in esenzione spese e la chiusura del ciclo di fatturazione con l'impegno ad annullare le eventuali fatture che dovessero essere emesse fino tale data. UDITA la relazione del Responsabile del Procedimento, svolta su proposta del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

- 1 1. Il Corecom Abruzzo accoglie l'istanza presentata dallo Studio Commerciale Associato XXXXX e XXXXXX nei confronti dell'operatore ACN Italia Communication srl, nei termini sopra evidenziati; 2. La società ACN Italia Communication srl è tenuta a stornare e non più esigere tutte le fatture comprensive anche dei costi di recesso e disattivazione emesse successivamente alla data del 26/04/2019 ed ad inviare idonee e puntuali note di credito relative alle somme indebitamente richieste e in parte anche pagate, per le ragioni espresse in premessa; 3. La società ACN Italia Communication srl è tenuta a rimborsare all'istante l'importo di € 75,82 relativo al pagamento della fattura n. 62031113 del 25/05/2019, riferita al periodo 26/05/2019 - 24/05/2019, nonché ad interrompere il ciclo di fatturazione ed al ritiro della pratica di recupero crediti presso la società incaricata a proprie spese e cure per le ragioni espresse in premessa.
- 2 Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
- 3 È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.
- 4 La predetta Società è tenuta, altresì a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

L'Aquila 20 novembre 2020

f.to
IL PRESIDENTE
Avv. Giuseppe La Rana



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i.